



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 41/16/CONS

**NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013 RECANTE REGOLE
TECNICHE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 20, COMMI 3 E 5-BIS, 23-TER, COMMA 4, 43, COMMI 1 E 3, 44,
44-BIS E 71, COMMA 1, DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* (di seguito CAD) e, in particolare, gli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, e successive modificazioni, recante *“Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed, in particolare, le previsioni di cui agli artt. da 31 a 36 e l'Allegato B relativo alle misure minime di sicurezza da adottare in materia di trattamento dei dati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” ed, in particolare, l’art. 7 relativo al responsabile della conservazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, ed, in particolare, l’articolo 23 che affida al Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi la competenza in materia di gestione e sviluppo del sistema informativo e di gestione del protocollo;

CONSIDERATO che sussiste l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di adeguare i propri sistemi di gestione informatica entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013;

CONSIDERATA, dunque, l’esigenza di nominare il responsabile della conservazione dell’Autorità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del citato d.P.C.M. 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art 7, comma 3, del citato d.P.C.M. 3 dicembre 2013, nelle pubbliche amministrazioni il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato e che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le pubbliche amministrazioni possono chiedere di certificare la conformità del processo di conservazione a soggetti, pubblici o privati, a cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all’art. 44-bis, comma 1, del CAD, distinti dai conservatori accreditati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO opportuno, per la materia di cui trattasi, affidare l'incarico di responsabile della conservazione all'Ing. Arturo Ragozini, direttore del Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Nomina del responsabile della conservazione)

1. L'ing. Arturo Ragozini è nominato responsabile della conservazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante *“Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*.

La presente delibera è notificata all'Ing. Arturo Ragozini e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci